

*De Maffei*  
Spezia, n. 2 art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Roma

*AE*

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

Roma, 30 gennaio 2003

Si pubblica normalmente il 20 e 30 di ogni mese  
Registrazione: Tribunale di Roma n. 589/1988

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:  
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)  
2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

### Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## SOMMARIO

### PARTE I

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2002, n. 1502.</p> <p>Statuto Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone. Legge regionale 13/97 ..... Pag. 5</p> <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1516.</p> <p>Recepimento della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di piani e programmi ..... Pag. 50</p> <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1535.</p> <p>Approvazione del parco progetti iniziale relativo al programma degli interventi denominato «Foreste demaniali regionali», Misura 1.1, valorizzazione del patrimonio ambientale regionale, Sottomisura 1.1.2 «tutela e gestione degli ecosistemi naturali» prevista nel DOCUP Obiettivo 2 Lazio 2000/2006 ..... Pag. 31</p>	<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2002, n. 1577.</p> <p>Legge regionale 1 marzo 2000, n. 15 «Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario». Approvazione del «Programma operativo annuale per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, annualità 2003». Pag. 34</p> <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2002, n. 1580.</p> <p>Legge regionale 10 agosto 1987, n. 47. Procedimento per l'autorizzazione ai piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, Comune di Artena (RM). Piani insediamenti produttivi località «Lo Schiavo» e «Le Morette». Pag. 44</p> <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2002, n. 1582.</p> <p> Rettifica deliberazione Giunta regionale n. 962 del 19 luglio 2002, concernente «Legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 e successive mod.: disciplina al settore commercio, art. 32, cc. 2 e 3. Comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte. Integrazione D.G.R. n. 288 dell'8 marzo 2002». Pag. 45</p> <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2002, n. 1586.</p> <p>Legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, art. 276; legge regionale 16 aprile 2002, n. 9, art. 16. Comune di Genzano di Roma (RM). Area artigianale loc. «La Villa», opere di adeguamento normativa vigente, manutenzione straordinaria, infrastrutture di collegamento. Approvazione progetto. Quantificazione contributo ..... Pag. 46</p>
--	---



1582 22 NOV. 2002

OGGETTO: Rettifica DGR n.962 del 19 luglio 2002, concernente Legge regionale 18.11.1999, n.33, e succ. mod.: disciplina relativa al settore commercio, art.32, cc.2 e 3 Comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte. Integrazione DGR n.288 del 8.3.2002.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive;

VISTO il D.Lgs. 31.3.1998, n.114, contenente la riforma della disciplina relativa al settore commercio ed, in particolare, l'art.12 che demanda alle Regioni il compito di individuare, anche su proposta dei Comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, i comuni a prevalente economia turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi, nonché i periodi di maggior afflusso turistico nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita al dettaglio e possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale previsto dall'art.11, c.4, del decreto medesimo;

VISTA la L.R. 18.11.1999, n.33, e succ. mod, ed in particolare l'art.32, il quale dispone:  
al comma 1 che la Regione per le finalità predette, sentite le organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, stabilisce i parametri per l'individuazione dei comuni, delle frazioni, delle località, delle zone che possono usufruire delle suddette deroghe in quanto a prevalente economia turistica o aventi connotazione di città d'arte, tenuto anche conto dei comuni montani, insulari o di singole zone di comuni caratterizzati dalla presenza di attrattive come specificate nella lettera c) del comma medesimo;  
al comma 2 l'invito alla Regione da parte dei Comuni di proposte, formulate sulla base dei menzionati parametri e previo espletamento delle procedure consultive previste, per l'individuazione dell'intero territorio o parti di esso e dei relativi periodi dell'anno al fine dell'applicazione del suddetto art.12 del D.Lgs. n.114/98;

al comma 3 l'individuazione da parte della Regione di tali comuni o di parte di essi e dei relativi

la D.C.R. 24.10.2001, n.83, concernente l'attuazione della disciplina di cui al citato art.32;

PRESO ATTO delle modalità di attuazione fissate dalla medesima D.C.R. n.83/2001, con particolare riguardo alla formale richiesta di inserimento di tutto o in parte del territorio da avanzarsi a cura dei Comuni, corredata dalle attestazioni necessarie a comprovare la sussistenza delle condizioni stabilite in base ai parametri di riferimento e con indicato il periodo o i periodi proposti entro i limiti massimi consentiti;

VISTA la D.C.R. n.962 del 19.7.2002, con la quale sono state approvate le schede n.1 Comuni a prevalente economia turistica, scheda n.3 città d'arte ed a prevalente economia turistica allegate alla stessa riportanti l'elenco dei Comuni inseriti nel provvedimento di cui all'art.32 c.3 della L.R. n.33/99.



1582 22 NOV. 2002

CONSIDERATO che nelle suddette schede sono riportati:

l'elenco dei Comuni che hanno avanzato formale richiesta in tal senso secondo le modalità stabilite e con i contenuti previsti dalla D.C.R. n.83/2001;

il numero di protocollo e la data della formale richiesta avanzata dai Comuni e delle eventuali successive integrazioni istruttorie;

i parametri per i quali è stata attestata dai Comuni medesimi la comprovata sussistenza delle condizioni di riferimento;

l'indicazione del territorio comunale interessato, precisando se intero o in parte come da proposta comunale;

i periodi di ogni anno, durante i quali gli esercenti possono determinare liberamente, gli orari di apertura e chiusura e derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale, come stabilito dall'art.12, c. 1, del D.Lgs. n.114/98;

PRESO ATTO che nella suddetta scheda n.3 per quanto riguarda il Comune di Zagarolo, per mero errore materiale, è stato indicato il periodo aprile - ottobre, anziché il periodo marzo - ottobre richiesto nella nota del Comune medesimo prot. n.6710 del 17.04.2002 che si allega;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica nel senso di indicare quale periodo di deroga quello di marzo - ottobre di ogni anno;

DELIBERA

Per le motivazioni e tenuto conto di quanto espresso nelle premesse, di rettificare in marzo - ottobre come indicato nella nota del Comune interessato il periodo relativo al Comune di Zagarolo riportato nella scheda n.3 "Città d'arte ed a prevalente economia turistica" approvata con DGR. n.962 del 19.7.2002.

Il presente provvedimento è efficace dalla data della sua approvazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollentino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

22 NOV. 2002